

LETTERA INFORMATIVA N.22/2022

Decreto Semplificazioni fiscali: le novità in sintesi



MILANO

Via Visconti di Modrone, 38 - 20122 Milano

Tel: (39) 02 76 02 15 14

Fax: (39) 02 78 05 13

E-mail: info@studionicolini.com

Codice Fiscale e Partita IVA 09910630152

Member of



LETTERA INFORMATIVA N.22/2022

Decreto Semplificazioni fiscali: le novità in sintesi

In data 21 giugno 2022, è stato pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale il D.L. 73/2022 (c.d. **“Decreto Semplificazioni fiscali”**), recante *“Misure urgenti in materia di semplificazioni fiscali e di rilascio del nulla osta al lavoro, Tesoreria dello Stato e ulteriori disposizioni finanziarie e sociali”*.

Si riporta, qui di seguito, una sintesi delle principali novità:

<p>Art.3 Modifiche al calendario fiscale</p>	<ul style="list-style-type: none"> ▪ La Liquidazione Periodica IVA (LiPe) relativa al secondo trimestre dovrà essere trasmessa (tramite canale SDI) entro il 30 settembre (e non più entro il 16 settembre). ▪ La scadenza dei modelli Intrastat è fissata entro il mese successivo al periodo di riferimento (e non più entro il giorno 25 del mese successivo). ▪ A partire dal 2023, è incrementato da € 250 ad € 5.000 il limite oltre il quale l'imposta di bollo sulle fatture elettroniche dei primi due trimestri dell'anno deve essere versata tempestivamente¹. ▪ Il termine previsto per la presentazione della dichiarazione dell'imposta di soggiorno per gli anni 2020 e 2021 è differito al 30 settembre 2022.
<p>Art.5 Rimborsi fiscali agli eredi</p>	<p>I rimborsi fiscali spettanti al de cuius sono erogati (salvo diversa comunicazione degli interessati) ai chiamati all'eredità (come risultanti dalla dichiarazione di successione), per l'importo corrispondente alla rispettiva quota ereditaria.</p>

¹ Pertanto, secondo le nuove regole, l'imposta di bollo può essere versata, per il primo trimestre, nei termini previsti per il versamento dell'imposta relativa al secondo trimestre solare, qualora l'ammontare dell'imposta da pagare per le fatture elettroniche emesse nel primo trimestre dell'anno sia inferiore ad € 5.000; per il primo e secondo trimestre dell'anno, nei termini previsti per il versamento dell'imposta relativa al terzo trimestre solare, qualora l'ammontare dell'imposta da pagare per le fatture elettroniche emesse nel primo e secondo trimestre dell'anno sia inferiore complessivamente ad € 5.000.

<p>Art.6</p> <p>Dichiarazione dei redditi precompilata</p>	<p>A decorrere dalle dichiarazioni presentate nel 2023 (relative al periodo di imposta 2022), è prevista la riduzione dei controlli formali, ai sensi dell'art.36-ter del D.P.R. 600/1973, in relazione alle dichiarazioni precompilate che vengono presentate mediante un professionista o un CAF.</p>
<p>Art.8</p> <p>Estensione del principio di derivazione rafforzata</p>	<p>Già a partire dal 2022, il criterio di derivazione rafforzata trova applicazione anche in relazione alle poste contabilizzate a seguito del processo di correzione degli errori contabili; pertanto, non è più necessario presentare, in ogni caso, dichiarazioni integrative.</p> <p>Tale principio viene poi esteso alle micro-imprese che optano per la redazione del bilancio in forma ordinaria.</p>
<p>Art.9</p> <p>Abrogazione della disciplina sulle società in perdita sistemica</p>	<p>A partire dal periodo di imposta 2022, è abrogata la disciplina delle società in perdita sistemica².</p> <p>Nessuna modifica è prevista, invece, in relazione alla disciplina delle società non operative.</p>
<p>Art.10</p> <p>Semplificazione in materia di dichiarazione Irap</p>	<p>Sono semplificate le modalità di esposizione delle deduzioni per i costi relativi a lavoratori dipendenti a tempo indeterminato. Tali nuove disposizioni entrano in vigore già dal 2021 (probabilmente, saranno oggetto di aggiornamento i modelli Irap 2022).</p>
<p>Art.12</p> <p>Modifica alla disciplina in materia di esterometro</p>	<p>Vengono esclusi dall'obbligo di comunicazione mediante esterometro anche gli acquisti di beni e le prestazioni di servizi non rilevanti territorialmente ai fini IVA in Italia di importo non superiore ad € 5.000 per ogni singola operazione.</p>
<p>Art.14</p> <p>Termine per la registrazione degli atti</p>	<p>Il termine per la registrazione degli atti è esteso a 30 giorni³.</p>

² Nell'attuale modello Redditi 2022 (riferito al 2021), la disciplina risulta pienamente applicabile. Non saranno più previste, quindi, penalizzazioni in caso di conseguimento di perdite fiscali per cinque periodi di imposta (ovvero, in caso di perdite fiscali per quattro periodi di imposta ed un'annualità con reddito inferiore al minimo presunto).

³ E' elevato a 30 giorni anche il termine per denunciare eventi successivi (avveramento condizione sospensiva, esecuzione dell'atto prima dell'avveramento della condizione, proroga, etc.).

<p>Art.23 Nuova certificazione qualificazione investimenti agevolati</p>	<p>Ai fini dell'applicazione della maggiorazione dell'aliquota del credito d'imposta, le imprese possono richiedere una certificazione che attesti la qualificazione degli investimenti effettuati (o da effettuare), per la loro classificazione nell'ambito delle attività di ricerca e sviluppo, di innovazione tecnologica ed estetica e di design ammissibili al beneficio, anche in relazione alle attività finalizzate al raggiungimento di obiettivi di innovazione digitale 4.0 e di transizione ecologica.</p>
<p>Art.24 Modifiche alla disciplina ISA</p>	<p>Con l'obiettivo di tenere conto degli effetti della crisi economica conseguente alla pandemia anche negli anni 2021 e 2022, è previsto che, per il periodo di imposta 2021, l'Agenzia delle Entrate tenga conto del livello di affidabilità fiscale più elevato derivante dall'applicazione degli indici per i periodi d'imposta 2019 e 2020. E, così anche per il 2022, si dovrà tener conto del livello di affidabilità fiscale più elevato derivante dall'applicazione degli indici per i periodi d'imposta 2020 e 2021.</p>
<p>Art.26 Modifiche alla disciplina in materia di Terzo Settore</p>	<p>In materia di Terzo Settore, le specifiche "agevolazioni transitorie" (previste dall'art.104 del D.Lgs. 117/2017, quali, ad esempio, l'applicazione in misura fissa di imposta di registro, ipotecarie e catastali, le detrazioni e deduzioni per erogazioni liberali, etc.) si applicano, a decorrere dall'operatività del Registro Unico Nazionale del Terzo Settore, agli enti iscritti nel medesimo Registro (e, quindi, non soltanto alle Odv, Aps ed Onlus).</p>
<p>Art.35 Autodichiarazione Aiuti di Stato</p>	<p>La norma proroga i termini di registrazione degli Aiuti di Stato Covid-19 nel Registro Nazionale degli Aiuti di Stato (RNA). Di conseguenza, è differito al 30 novembre 2022 il termine per la presentazione della relativa autodichiarazione (in luogo del termine del 30 giugno 2022).</p>

<p>Art.35 Proroga dichiarazione IMU 2021</p>	<p>Il termine per la presentazione della dichiarazione IMU relativa all'anno di imposta 2021 è differito al 31 dicembre 2022 (in luogo del 30 giugno 2022).</p>
---	--

o o o

Lo Studio rimane a disposizione per ogni ulteriore chiarimento.

Studio Nicolini Commercialisti Associati

Milano, 28 giugno 2022

Le informazioni contenute in questa Circolare informativa hanno carattere generale e meramente divulgativo e non costituiscono un parere sulle materie trattate.

Lo Studio rimane a completa disposizione per qualsiasi informazione aggiuntiva.



N&CA

MILANO

Via Visconti di Modrone, 38 - 20122 Milano

Tel: (39) 02 76 02 15 14

Fax: (39) 02 78 05 13

E-mail: info@studionicolini.com

Codice Fiscale e Partita IVA 09910630152

www.studionicolini.com

Member of

